



08941-19

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SECONDA SEZIONE CIVILE

PATROCINIO
SPESE STATO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- SERGIO GORJAN - Rel. Presidente -
- ANTONELLO COSENTINO - Consigliere -
- ELISA PICARONI - Consigliere -
- GIUSEPPE DONGIACOMO - Consigliere -
- CHIARA BESSO MARCHEIS - Consigliere -

R.G.N. 8225/2015
 Cron. 8961
 Rep. C.I.
 Ud. 23/01/2019
 cc

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 8225-2015 proposto da:

TOMMASO, elettivamente domiciliato in

- **ricorrente** -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in
 ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE
 DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- **resistente** -

avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di SALERNO, depositata

2019

193

DL

4

MIN. GIUSTIZIA CON PRESIDENZA A RESISTO

il 04/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 23/01/2019 dal Consigliere SERGIO GORJAN.

54

Fatti di causa

L'avv. Tommaso ebbe ad espletare attività professionale in favore di Rosa Pironi, ammessa la patrocinio a spese dello Stato, nell'ambito di una causa di natura previdenziale nei confronti dell'INPS.

All'esito di detto procedimento chiese la liquidazione del compenso professionale secondo i parametri proprio del patrocinio a spese dello Stato ed il Giudice competente riconobbe la somma di € 700,00 - pari a quella liquidata a favore dell'Erario ed a carico dell'Istituto previdenziale soccombente -.

L'avv. ritenendo l'importo riconosciuto inferiore al minimo dovuto ebbe a proporre opposizione, ex art 170 DPR 115/02, ed il Giudice delegato, resistendo il Ministero della Giustizia, ebbe a rigettare l'opposizione, in quanto ritenuto corretto, in relazione al valore effettivo della lite previdenziale, l'importo siccome liquidato.

Ha interposto ricorso per cassazione l'avv. Tommaso articolando due motivi di impugnazione, illustrati anche con nota difensiva.

Non resisteva il Ministro, benché regolarmente vocato.

Ragioni della decisione

Il ricorso spiegato dall'avv. Tommaso s'appalesa fondato e va accolto anche se in misura di giustizia.

Con il primo mezzo d'impugnazione l'impugnante deduce violazione della tariffa forense in quanto errata la statuizione del Giudice salernitano che il valore della controversia patrocinata fosse da fissare entro la soglia di € 25.000, mentre in effetto era indeterminabile poiché oggetto di accertamento richiesto in causa era l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Con la seconda doglianza censura la violazione della tariffa forense in conseguenza del primo mezzo d'impugnazione, poiché il minimo tariffario, una volta applicato il corretto parametro di valore della lite, risultava essere € 1.225,00 e, non già, € 700,00 siccome riconosciuto.

Le due censure, in quanto intimamente connesse, risultano fondate poiché in effetti come insegna questo Supremo Collegio – Cass. sez. L n° 4590/14 – il valore della causa di accertamento dell'iscrizione dei lavoratori agricoli è indeterminabile, come anche riconosciuto da questa stessa sezione – Cass. sez. 2 n° 14200/17 - in omologa controversia.

Difatti la domanda di accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ex se appare insuscettibile, per le molteplici implicazioni non solo stipendiali ma pure assistenziali e previdenziali connesse, di esser determinata in termini pecuniari precisi in modo oggettivo.

Dunque rettamente la liquidazione del compenso dovuto all'avv. _____ per la prestazione professionale prestata in regime di patrocinio a spese dello Stato in favore della Pironti andava liquidata avendo come parametro lo scaglione tariffario afferente le cause di valore indeterminabile modesto.

Posto che non appare necessario procedere ad ulteriori accertamenti, anche sulla scorta delle argomentazioni esposte dai Giudici di merito nei loro provvedimenti e di quelle svolte dal ricorrente, la causa può esser decisa ex art 384 cod. proc. civ. riconoscendo al ricorrente l'importo di € 1.225,00 oltre accessori.

All'accoglimento del ricorso segue la condanna del Ministero della Giustizia alla rifusione delle spese di lite verso l'avv. _____ per i due procedimenti, liquidate quanto al procedimento di opposizione ex art 170 dPR 115/02 in € 300,00 e quanto a questo giudizio di legittimità in € 1.100,00, di cui € 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario siccome precisato in dispositivo.

P. Q. M.

Accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e, decidendo nel merito, liquida in favore dell'avv. Tommaso A _____ a somma di € 1.225,00 oltre iva e cpa, ponendola a carico dell'Erario, e condanna il Ministero della Giustizia alla rifusione in favore del ricorrente delle spese della presente lite di legittimità liquidate in € 1.100,00, di cui € 200,00 per esborsi, ed in € 300,00 le spese afferenti il

precedente grado, oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%.

Così deciso in Roma il 23 gennaio 2019.

Il Presidente est.

Sergio Gorjan

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa *Simona Cicciello*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
29 MAR. 2019
Roma, _____

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa *Simona Cicciello*